

Milano, 5 dicembre 2024

Spettabile

CONSOB

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

Divisione Strategie Regolamentari

Via G.B. Martini, n. 3

00198 Roma

Trasmissione on-line per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno

Oggetto: Osservazioni al documento di consultazione intitolato “Disposizioni attuative dell’art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di lista del Consiglio di Amministrazione” del 20 novembre 2024

Ringraziandovi per l’opportunità offerta, si sottopongono all’attenzione di codesta spettabile Autorità le risposte formulate dallo Studio Legale Simmons&Simmons in relazione al documento in oggetto posto in pubblica consultazione dalla Consob in data 20 novembre 2024.

1. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si ritiene utile la definizione di specifiche disposizioni regolamentari di coordinamento tra le norme in materia di collegamento tra liste di candidati e la votazione sui singoli candidati della lista del CdA, nonché con gli altri principi generali in materia di nomina del consiglio di amministrazione?

Condividiamo l’opportunità di definire specifiche disposizioni regolamentari di coordinamento. Infatti, ammettere al voto per la seconda votazione individuale anche i soci che non hanno votato a favore della lista del Consiglio di Amministrazione potrebbe essere censurato in quanto in contrasto con i principi sanciti dall’art. 144-*sexies*, comma 6, del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il “**Regolamento Emittenti**”) e dall’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti (applicabile in via interpretativa anche alla nomina dell’organo amministrativo), conducendo, da un lato, a potenziali contestazioni da parte della maggioranza e, dall’altro, a comportamenti ostruzionistici da parte della minoranza.

2. Nell’ipotesi prevista dall’art. 147-ter.1, comma 3, lett. b), n. 2), in cui le prime due liste di minoranza abbiano raccolto voti in misura superiore al 20%, si ritiene utile un intervento regolamentare per precisare che un sistema proporzionale “puro” può essere adottato in via statutaria?

Si ritiene senz’altro utile un intervento regolamentare al fine di chiarire che il criterio di proporzionalità per l’individuazione dei componenti del consiglio “*di competenza delle*

minoranze", di cui all' art. 147-*ter*.1, comma 3, lett. b), n. 2) del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), riguardi solo la quota dei seggi di spettanza delle minoranze (e non la totalità dei seggi disponibili per l'intero Consiglio di Amministrazione), sulla base di specifiche indicazioni che dovranno essere necessariamente previste da ciascun emittente nel rispettivo statuto. Infatti, l'applicazione del metodo proporzionale assoluto (o "puro") appare in contrasto con i presupposti stessi della disciplina in tema di rappresentanza della minoranza (di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF).

3. **Si ritiene opportuno che vengano forniti in via regolamentare chiarimenti sui criteri di riparto dei posti in CdA (anche prevedendo, a titolo esemplificativo, l'adozione del metodo dei quozienti), oppure si ritiene che la tematica debba restare demandata all'autonomia statutaria?**

Riteniamo che la tematica debba restare demandata all'autonomia statutaria, in quanto appare difficile definire una disciplina uniforme che sia in grado di tenere conto delle molteplici regolamentazioni di settore (a livello domestico ed europeo) applicabili alle società emittenti.

4. **Si condivide l'opportunità di modificare le norme regolamentari nell'ottica di riequilibrare tra le varie liste gli obblighi di formulazione di candidature appartenenti a entrambi i generi?**

Fermo restano che una puntuale definizione regolamentare della questione appare di difficile implementazione alla luce delle considerazioni svolte in relazione alla domanda 3, si ritiene tuttavia opportuno che a livello regolamentare sia previsto un principio in base al quale le liste di minoranza debbano rispettare i requisiti di composizione di genere, demandando allo statuto le previsioni di dettaglio.

5. **Qualora l'assemblea per la nomina dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 147-*ter*.1 sia svolta con il ricorso esclusivo al conferimento deleghe al Rappresentante designato, si ritiene che debbano essere dettate specifiche norme regolamentari di coordinamento? In tal caso quali?**

Non si ritiene necessario che vengano dettate specifiche norme regolamentari di coordinamento, posto che la partecipazione all'assemblea per il tramite del Rappresentante designato non pare possa avere impatti sulle disposizioni di cui all'art. 147-*ter*.1 del TUF, pur comportando maggior complessità procedurali.

6. **Si ritengono utili ed opportuni ulteriori adattamenti della disciplina regolamentare?**

Non si ravvisa la necessità di ulteriori adattamenti della disciplina regolamentare, in quanto in questa fase si ritiene che le principali questioni applicative che scaturiscono dalla nuova norma in esame siano già state oggetto di esame.

Ringraziando per la diponibilità, di seguito i recapiti a cui fare riferimento per eventuali chiarimenti:

- Avv. Paola Leocani: paola.leocani@simmons-simmons.com
- Avv. Ugo Malvagna: ugo.malavagna@simmons-simmons.com
- Avv. Donatella de Lieto Vollaro: donatella.delietovollaro@simmons-simmons.com

Distinti saluti,

Studio Legale Associato

in associazione con Simmons & Simmons LLP